

**Indirizzi per l'applicazione delle "Linee guida ed indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati" approvate con delibera della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 301 ed in particolare del quarto capoverso della parte prima (Modalità applicative della parte IV, titolo V del d.lgs. 152/2006) in relazione a quanto disposto dall'articolo 41, comma 4, del regolamento regionale approvato con DPGR n. 14/R del 2004, relativamente ai valori limite da applicare alle aree destinate alla produzione agricola ed all'allevamento**

Il quarto capoverso della parte prima (Modalità applicative della parte IV, titolo V del d.lgs. 152/2006) delle "Linee guida ed indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati" approvate con delibera della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 301 stabilisce che *"Le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) sono definite in relazione alle diverse destinazioni urbanistiche dell'area previste dalla normativa vigente. Per le destinazioni urbanistiche non esplicitamente contemplate nella citata normativa, il Comune provvede alla relativa assimilazione ad una di quelle previste, specificatamente motivando detta assimilazione in relazione alla disciplina urbanistica dell'area e al principio di precauzione."*

La normativa nazionale (tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del d.lgs. 152/2006) individua le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nel suolo e nel sottosuolo con riferimento ai siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale nonché ai siti ad uso commerciale e industriale. In caso di diversa destinazione di un sito interessato da fenomeni di possibile contaminazione, la sopra richiamata disposizione delle linee guida stabilisce che spetta al comune effettuare l'assimilazione di detta destinazione con una di quelle espressamente previste dalla normativa nazionale, ai fini dell'applicazione delle relative CSC.

L'articolo 41, comma 4, del regolamento regionale, approvato con DPGR n. 14/R del 2004, prevede invece che alle aree destinate alla produzione agricola ed all'allevamento si applichino gli specifici limiti riportati all'allegato 8 del DPGR 14/R del 2004.

I suddetti limiti non risultano oggi più applicabili, non per effetto di quanto previsto dalle nuove linee guida in materia di bonifica di siti inquinati, ed in particolare dal quarto capoverso della parte prima, ma in quanto tacitamente abrogati dal d.lgs. 152/2006.

Infatti, i valori limite di cui all'allegato 8 al DPGR 14/R del 2004 sono stati definiti, così come previsto dall'articolo 41 del medesimo decreto, in attesa dell'approvazione da parte dello Stato di specifici limiti relativi alle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento. La normativa nazionale all'epoca vigente (articolo 17 del decreto Ronchi) rinviava la definizione di questi valori limite ad un decreto ministeriale che tuttavia non è mai stato approvato. Pertanto la Regione Toscana ha proceduto all'approvazione di proprie tabelle, al fine di coprire il vuoto normativo determinatosi per le zone agricole e di assicurare un livello di tutela che risultasse adeguato (ma non necessariamente più elevato) rispetto alla destinazione di tali aree.

Successivamente il d.lgs. 152/2006, che ha abrogato il decreto Ronchi, ha completamente ridefinito le procedure relative alla bonifica dei siti inquinati (articolo 242), introducendo l'obbligo di effettuazione, nelle zone interessate da fenomeni di possibile contaminazione, di una indagine preliminare volta ad individuare il superamento dei parametri di concentrazione delle soglie di contaminazione (CSC). In tal caso occorre procedere alla redazione del piano di caratterizzazione, sulla cui base è applicata la procedura di analisi di rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

I valori delle CSC (al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica) sono individuati all'Allegato 5 della parte quarta dello stesso d.lgs. 152/2006

relativamente ai siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, nonché a quelli ad uso commerciale e industriale. Non sono approvate tabelle relative ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento. L'articolo 241 del d.lgs. 152/2006 prevede per dette aree l'adozione di un apposito regolamento, che ad oggi non è stato ancora approvato.

Le tabelle individuate all'allegato 5 riproducono fedelmente i valori dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli già adottati ai sensi dell'articolo 17 comma 1 del decreto Ronchi. Detti valori pertanto, nell'ambito della nuova procedura di bonifica, assumono valore di CSC per espressa disposizione del d.lgs. 152/2006.

Tuttavia è necessario evidenziare che le CSC sono valori di attenzione il cui superamento non richiede di per sé la messa in sicurezza e la bonifica, ma unicamente la necessità di verificare l'esistenza di una possibile contaminazione, che può dirsi acclarata solo a seguito dell'accertamento dell'avvenuto superamento delle CSR.

Ancorché il legislatore nazionale abbia riproposto per le CSC gli stessi valori individuati dalla normativa attuativa del Ronchi (quali limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli), sicuramente diverso è il loro regime giuridico. Tali valori si sono trasformati, per effetto delle nuove procedure dettate dal d.lgs 152/2006, da livelli di accettabilità dello stato di contaminazione a "soglie di attenzione", il cui superamento non determina l'obbligo di bonificare il sito ma solo quello di effettuare la caratterizzazione e l'analisi di rischio. Sicché, in assenza dell'espressa volontà del legislatore regionale di utilizzare gli stessi limiti agricoli quali CSC per le aree a destinazione agricola, non si può sostenere che questi valori abbiano tacitamente modificato la loro funzione.

Inoltre l'articolo 241 del d.lgs. 152/2006 rinvia ad un apposito regolamento statale la disciplina degli interventi di bonifica nelle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ma nulla dice in merito alla successiva individuazione di valori di CSC specifici per tali aree. Quindi non è chiaro se l'intento del legislatore nazionale sia quello di approvare valori di CSC specifici per tali aree oppure di utilizzare per le stesse quelli già individuati nell'allegato 5 al d.lgs. 152/2006. Di conseguenza non si può affermare di essere in presenza di un vuoto normativo che può essere colmato con una disciplina regionale transitoria e cedevole, come fatto sotto la vigenza del decreto Ronchi.

Infine, i valori individuati all'allegato 8 del DPGR 14/R del 2004 non risultano tutti più cautelativi rispetto a quelli indicati all'allegato 5 del d.lgs 152/2006. Infatti la Regione non ha inteso dettare per le zone agricole una disciplina più restrittiva, bensì una disciplina speciale che tenesse conto della particolare destinazione di tali aree. Così che, per taluni parametri, alcuni valori dell'allegato 8 risultano addirittura più elevati rispetto a quelli fissati dal legislatore nazionale con i provvedimenti attuativi del Ronchi e confermati con il d.lgs 152/2006. Oltre a ciò, alcuni dei parametri più cautelativi (ed in particolare gli idrocarburi) prevedono risultati analitici incoerenti con il d.lgs. 152/2006;

Per le motivazioni sopra illustrate, **i valori individuati all'allegato 8 al DPGR 14/R del 2004 devono ritenersi tacitamente abrogati per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006.** Pertanto alle aree destinate alla produzione agricola ed all'allevamento si applicano le CSC individuate alla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del d.lgs. 152/2006, sulla base dell'assimilazione effettuata dal Comune ad una delle destinazioni utilizzate dalla medesima tabella.